



Ispettorato territoriale di Cagliari – Oristano

Decreto n. 16 del 14/03/2018

IL CAPO DELL'ISPEL TORRITORIALE

- VISTA** la legge 29 marzo 1985, n. 113, così come modificata dal D.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, relativa alla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti;
- VISTO** l'art. 2, comma 7 e seguenti della citata legge, relativo alla costituzione della Commissione Regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;
- VISTE** le designazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Telecom Italia spa;
- VISTO** il Decreto n. 34 del 20/06/2017, con il quale il Capo Ispettorato Territoriale ha ricostituito la Commissione Regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti privi della vista;
- VISTE** le comunicazioni del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Direzione Generale, pervenute in data 09/03/2018 e 13/03/2018 in merito all'esigenza di designare altri due esperti in sostituzione dei Commissari del MIUR, già in seno alla Commissione in argomento, causa sopravvenuta indisponibilità degli stessi;
- CONSIDERATO** che sono state designate la **prof.ssa Maria Regina Marrocu**, quale componente effettivo e la **prof.ssa Emanuela Figliola**, quale componente supplente;

DECRETA

la sostituzione dei Commissari in rappresentanza del MIUR, già in seno alla Commissione Regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, Decreto n. 34 del 20/06/2017, con la **prof.ssa Maria Regina Marrocu**, quale membro effettivo e la **prof.ssa Emanuela Figliola**, quale membro supplente.

**Il Capo dell'Ispettorato Territoriale
(Dr. Eugenio Annicchiario)**

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nella sezione "pubblicità legale" del sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it